



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

COMUNE DI VILLALBA  
(PROV. DI CALTANISSETTA)  
29 APR. 1999  
PROT. N. 2128  
CRT. UFF. U.T.

405/99

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826  
PARTITA I.V.A. 02711070827

29 APR. 1999

RISPOSTA A.....  
DEL.....

GRUPPO XXX11 PROT. N. 5213

OGGETTO: Comune di Villalba - Approvazione P.R.G., P.E. e R.E. - D.A.  
n. 146/D.R.U. del 15/4/99 -.

ALLEGATI N. ....

AL COMUNE DI  
VILLALBA

ALLA PRESIDENZA DELLA  
REGIONE SICILIANA  
G.U.R.S.  
Via Caltanissetta  
PALERMO

Si trasmette, unitamente agli atti ed elaborati relativi vistati da questo Assessorato, il D.A. in oggetto segnato per l'esecuzione degli adempimenti consequenziali.

Dupliche copia del predetto decreto si trasmette alla G.U.R.S. per la pubblicazione integrale nel prossimo numero della Gazzetta Ufficiale, con esclusione degli allegati.

IL DIRIGENTE COORDINATORE

*[Handwritten signature]*

SI PREGA INDICARE NELLA RISPOSTA IL NUMERO DI PROTOCOLLO E L'UFFICIO A CUI SI RISPONDE

A. n. 146/DRU

REPUBBLICA ITALIANA



# REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE \_\_\_\_\_ DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE \_\_\_\_\_

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI i DD.II. 1 Aprile 1968, n. 1404 e 2 Aprile 1968, n. 1444;
- VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE tutte le altre leggi nazionali e regionali che regolano la materia dell'urbanistica;
- VISTA la nota prot. 124 del 24/3/95 con la quale il Gruppo XXXI della D.R.U. ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica per il parere di competenza il progetto del P.R.G., P.E. e R.E. del Comune di Villalba adottato con deliberazione del Commissario ad acta del 9/6/1994;
- VISTI gli elaborati progettuali;
- VISTA la deliberazione del Commissario ad acta n. 18 del 9/6/1994 di adozione del P.R.G., P.E. e R.E. non trasmessa al CO.RE.CO. perchè commissariale;
- RILEVATO che la procedura di pubblicazione seguita ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 71/78 appare regolare;
- RILEVATO che alla pubblicazione sono state presentate n. 16 osservazioni-opposizioni;
- VISTA la relazione del 9/10/94 con la quale i progettisti hanno controdedotto alle osservazioni-opposizioni;
- VISTO il parere n. 26/93 del 29/12/1993 espresso dall'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della Legge 2/2/74, n. 64;
- VISTO il voto n. 330 del 12/6/96, con il quale il Consiglio Regionale dell'Urbanistica così si esprime:  
"...Omissis...  
Considerato che:
- Relativamente al dimensionamento: si ritiene accettabile la popolazione di 3.690 abitanti, peraltro già prevista dal Programma di Fabbricazione vigente;
  - Relativamente agli aspetti geologici: il P.R.G. è corredato da uno studio geologico costituito da una relazione geologica e da una

IL DIRIGENTE SUPERIORE  
(Dott. Salvatore Fazio)

./.

L'ASSISTENTE TECNICO  
(Geom. Antonino Birriola)

serie di carte tematiche in scala 1:10.000 e 1:2.000. Sono inoltre state eseguite indagini geognostiche e geofisiche per una più corretta analisi dell'assetto geologico del territorio. Secondo tale studio nell'area del Comune di Villalba affiorano le seguenti formazioni: formazione argilloso-sabbioso-conglomeratica; formazione gessoso-solfifera; formazione dei sedimenti recenti. Sotto l'aspetto geomorfologico vengono evidenziate alcune forme di dissesto (frane e paleofrane), di erosione ed aree a rischio idrogeologico.

Rispetto a quanto indicato nella carta di zonizzazione geologica in scala 1:2.000 si rileva che le previsioni di piano risultano in alcune aree non compatibili con le indicazioni dello studio geologico. In particolare nell'area ad est dell'abitato vengono previste numerose zone di espansione (zone C4, zone C3, zone D2, area protezione civile) in aree ove viene consigliata la forestazione e la sistemazione idraulica;

- Relativamente alla zona A (Centro Storico): il P.R.G. prevede una zona A limitata ad un solo monumento ubicato all'esterno del centro urbano (Masseria Miccichè); l'abitato di Villalba fu fondato nel 1753 ad opera di Nicolò Palmeri e conserva i caratteri ambientali propri dei borghi rurali di fondazione settecentesca con tipologia urbana a scacchiera ortogonale con comparti rettangolari che aggregano "posti di casa" a schiera disposti lungo la pendenza del colle; pertanto la zona A deve comprendere, oltre alla Masseria Miccichè, un ambito territoriale dell'attuale centro abitato, caratterizzato da connotazioni storiche, urbanistiche ed ambientali del sito di fondazione dell'impianto urbano. Gli interventi edilizi consentiti in tale zona sono quelli di cui ai commi a), b), c) dell'art. 20 L.R. n° 71/78 e ciò fino all'approvazione di Piano Particolareggiato di recupero redatto ai sensi della L. n° 457/78, il quale, alla luce della densità fondiaria di 5,00 mc/mq., dovrà fissare i comparti di intervento e la relativa normativa;
- Relativamente alla zona B: a seguito dell'enucleazione della zona A come sopra indicato, si condivide la rimanente area proposta come zona B; per detta zona, fermo restando la densità fondiaria massima di 5.00 mc/mq., viene prescritta l'altezza massima di m. 11.00 con numero 3 piani f.t. e gli interventi edilizi consentiti sono quelli di cui ai commi a), b), c), d) dell'art. 20 L.R. 71/78 con tipologia a schiera;
- Relativamente alle zone C: le zone C del P. di F. vigente sono state disciplinate con un piano particolareggiato, approvato con D.A. n° 210 del 7/8/1980 e le relative aree sono state edificate in minima parte; il P.R.G. conferma la destinazione urbanistica di

dette aree e ne propone altre ubicate a nord del centro abitato, le quali inglobano zone D2 (artigianali): non si condividono le nuove zone di espansione in quanto l'incremento demografico al 2018 a 3.690 abitanti può trovare insediamento nelle aree residenziali di espansione del Programma di Fabbricazione e riconfermate dal P.R.G.; di conseguenza non viene condivisa la viabilità di progetto e dette aree vengono classificate zone E (verde agricolo).

Il Piano in esame prevede inoltre delle prescrizioni esecutive in zona C2, sita a N.O. del centro abitato: tali prescrizioni esecutive non vengono prese in esame per le superiori motivazioni e nella considerazione che il fabbisogno abitativo può essere soddisfatto con le zone C del P. di F., disciplinate dal piano particolareggiato già approvato e riconfermato dal P.R.G.; detto piano particolareggiato dovrà essere riadottato per costituire le PP.EE. di cui all'art. 2, comma 5°, della L.R. n° 71/78 e successive modifiche;

- Relativamente alle zone D: è prevista una zona D1 (zona industriale, commerciale e artigianale) ubicata a N.E. del centro abitato e visualizzata nella Tav. 4 in scala 1:10.000, oltre a due zone D2 (zone artigianali) ubicate nei pressi dell'abitato, interessate da prescrizioni esecutive e visualizzate nella Tav. 5 in scala 1:2.000: si condivide la zona D1, servita dalla S.S. n° 121, la cui localizzazione risulta urbanisticamente idonea, per la quale tuttavia dovrà essere dimostrata la necessità di tale previsione alla luce delle richieste degli operatori del settore; di contro non vengono condivise le due zone D2, perchè ubicate nei pressi dell'abitato e quindi inidonee ad un insediamento artigianale e pertanto le relative aree vengono classificate zona E (verde agricolo);
- Relativamente alle attrezzature: viene condivisa la zona destinata a parco suburbano, ubicata nelle contrada Serra di Porco e Cozzo Pirtusiddu, oltre al maneggio adiacente a questa zona, ai depuratori e alle discariche visualizzate nella Tav. 4 in scala 1:10.000; tutte le altre attrezzature devono essere ristudiate, in sede di rielaborazione del Piano alla luce delle superiori considerazioni e nel rispetto del D.M. 2/4/1968, n° 1444; di conseguenza la viabilità di accesso alle attrezzature deve essere riproposta in relazione alle nuove eventuali localizzazioni; per i depuratori e per il cimitero devono essere indicate tutt'attorno le relative fasce di rispetto la cui profondità deve essere come da normativa vigente; per i soli depuratori va prescritta la realizzazione di una barriera vegetale con alberi di alto fusto e fogliame persistente;
- Relativamente alle norme tecniche di attuazione al P.R.G.: l'art.



3, per quanto concerne i piani particolareggiati, deve prevedere i punti c) e d) del comma VII dell'art. 12 L.R. n° 71/78; per quanto concerne i piani di lottizzazione deve essere uniformato ai contenuti degli artt. 9 e 14 della L.R. n° 71/78 e, ove l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, all'art. 15 della L.R. n° 71/78.

L'art. 6 "Zona A", in conformità a quanto detto prima, deve prevedere che gli interventi consentiti sono quelli di cui ai commi a), b), c) dell'art. 20 L.R. n° 71/78 e ciò fino all'approvazione di Piano particolareggiato di recupero redatto ai sensi della L. n° 457/78, il quale, alla luce della densità fondiaria di 5.00 mc/mq. dovrà fissare i comparti di intervento e la relativa normativa.

Per quanto riguarda la zona "B" occorre fissare l'altezza massima a m. 11.00 con numero 3 piani f.t. per edifici a schiera e nel rispetto della nuova normativa sismica; la distanza minima tra i fabbricati deve essere pari all'altezza massima degli edifici antistanti con una distanza minima assoluta di m. 10.00.

Fra le zone C occorre cassare la normativa riguardante le zone C1, C2, C3, C4.

Per quanto riguarda le "Zone D", occorre cassare la normativa relativa alla zona D2, mentre per la zona D1 la distanza minima tra fabbricati deve essere uguale all'altezza degli edifici che si fronteggiano con una distanza minima assoluta di m. 10.00.

Si precisa, altresì, che le deroghe in altezza sono consentite dall'A.R.T.A. nei modi previsti dalla L. n° 1357 del 21/12/1955 e successive modifiche.

Per la "Zona V1" (verde attrezzato) e per la "Zona V3" (verde di rimboschimento), la distanza minima dal confine deve essere fissata pari a m. 5.00.

Per la "Zona E" nei casi ammessi dall'art. 22 L.R. n° 71/78 e successive modifiche ed integrazioni occorre rispettare tutte le indicazioni riportate in detto articolo e, in particolare per ciò che riguarda la distanza tra fabbricati che non può essere inferiore a m. 20.00 e quella dal confine che non può essere inferiore a m. 10.00.

Per tutte le zone dello strumento urbanistico di che trattasi, la distanza minima dal ciglio stradale deve essere fissata in conformità ai D.M. n° 1404 dell'1/4/68 e n° 1444 del 2/4/68 e nel rispetto del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n° 495 del 16/12/92 e successive modifiche.

Nel testo esaminato delle N.A. occorre sostituire il termine "licenza edilizia" con quello di "concessione edilizia";

- Relativamente al Regolamento Edilizio: si compone di n° 53

articoli; deve essere rivisto nel rispetto della L.R. n° 17/94 e della nuova normativa sismica.

La composizione della C.E.C. deve essere adeguata alla luce delle disposizioni di cui alle LL.RR. n° 7/92 e n° 26/93.

Il secondo comma dell'art. 5 "Funzionamento della Commissione Edilizia" deve essere sostituito con quanto segue: "Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei commissari, ivi compresi il tecnico comunale e l'ufficiale sanitario".

Il terzo comma di detto articolo deve essere cassato.

Il Capo III "Autorizzazione e concessioni" deve essere rivisto secondo la normativa vigente di cui alla L.R. n° 37/85 e successive modifiche, con la precisazione delle opere che possono realizzarsi con autorizzazione, concessione o comunicazione e quelle non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione e specificando, altresì, i pareri richiesti per ogni fattispecie.

All'art. 10 "Documentazione a corredo delle domande - Progetto ed allegati" occorre inserire fra gli elaborati richiesti una planimetria in scala 1:2.000 con stralcio dello strumento urbanistico vigente per le opere ricadenti all'interno dei nuclei abitati esistenti o nelle zone di espansione previste dal P.R.G..

All'art. 20 "Ultimazione dei lavori - Dichiarazione di abitabilità o di agibilità" deve essere precisato che l'abitabilità e l'agibilità decorrono dalla data del rilascio del relativo certificato, a prescindere dalla data di ultimazione dei lavori.

All'art. 35 "Piani sottotetto", deve essere precisato che i piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni od uffici nel rispetto totale della normativa igienico-sanitaria vigente ivi compresa l'altezza dei piani.

Nel testo esaminato di R.E. occorre sostituire il termine "licenza edilizia" con quello di "concessione edilizia"; inoltre occorre rivedere i riferimenti ad altri articoli dello stesso R.E. in quanto, in molti casi, risultano riportati in modo errato;

- Relativamente alle osservazioni e/o opposizioni: le osservazioni nn. 5 e 12, non possono essere accolte in quanto viene chiesto l'ampliamento delle zone C già sovradimensionate.

Per quanto riguarda l'osservazione n° 9 a nome di Fruscione Calogero l'Amministrazione Comunale valuti l'esatta ubicazione del fabbricato autorizzato con C.E. n° 1 del 16/1/91 e la legittimità della stessa.

Le osservazioni nn. 11 e 15 non vengono accolte per le stesse motivazioni espresse dai progettisti.

Per quanto riguarda l'osservazione n° 14 si demanda all'Amministrazione Comunale la definizione della stessa in sede di



./.

  
UNIVERSITÀ  
(Geom. A. ...)



rielaborazione del piano.

L'osservazione n° 16 a firma del Capo dell'U.T.C. viene accolta stante che la richiesta riguarda l'applicazione dell'art. 22 della L.R. n° 71/78.

Tutte le altre osservazioni nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 e 13 non vengono prese in esame in quanto interessano aree non condivise da questo parere.

Per quanto sopra premesso e considerato è del parere di restituire il Piano Regolatore Generale, le Prescrizioni Esecutive e il Regolamento Edilizio per la rielaborazione parziale secondo i superiori considerata.";

VISTA la nota prot. 67 del 17/2/98 con la quale il Gruppo XXXI della D.R.U. ha trasmesso al C.R.U. gli atti ed elaborati relativi alla rielaborazione parziale del P.R.G., P.E. e R.E. del Comune di Villalba;

VISTI gli elaborati progettuali di seguito elencati:

- P.R.G.:

- All. "A" - Relazione illustrativa relativa alla rielaborazione parziale del P.R.G. e previsione di spesa;
- All. "B" - Norme di attuazione;
- All. "C" - Regolamento edilizio;
- Tav. 1, sc. 1:25.000 - Ubicazione nel contesto regionale;
- Tav. 2, sc. 1:10.000 - Stato di fatto del territorio;
- Tav. 3, sc. 1:2.000 - Stato di fatto del centro urbano;
- Tav. 4, sc. 1:10.000 - Viabilità e azzonamento del territorio;
- Tav. 5, sc. 1:2.000 - Azzonamento e viabilità del centro urbano;
- Tav. 6 - Tabella prescrizioni;

- PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

- All. "A" - Prescrizioni esecutive;
  - All. "B" - Previsione di spesa;
  - Tav. 7 sc. 1:500 - Zona "C.1" contrada "Fiorello";
  - Tav. 8 sc. 1:500 - Zona "D";
  - Tav. 9 sc. 1:2.000/4.000 - Piano particellare di esproprio;
  - Piano Particolareggiato in zona "D" artigiano-commerciale;
- Copia della relazione geologica composta dagli elaborati di cui al seguente elenco:
- Relazione;
  - Allegati (colonne stratigrafiche, sondaggi elettrici verticali, tests di laboratorio);
  - Carta geomorfologica, sc. 1:10.000;
  - Profili geologici e sezioni stratigrafiche;
  - Carta del reticolo idrografico, sc. 1:10.000;
  - Carta delle acclività, sc. 1:10.000;
  - Carta della stabilità, sc. 1:10.000;

./.

- Carta della permeabilità, sc. 1:10.000;
- Carta generale di classificazione del territorio, sc. 1:10.000;
- Carta della zonizzazione, sc. 1:2.000;
- Carta geologico-tecnica e ubicazione dei sondaggi, scala 1:2.000;
- Copia dello studio agricolo-forestale composto dagli elaborati di cui al seguente elenco:
  - Relazione;
  - Allegati: Schede di rilevamento;
  - Carta clivometrica, sc. 1:25.000;
  - Carta altimetrica, sc. 1:25.000;
  - Carta del reticolo idrografico, sc. 1:25.000;
  - Carta dei vincoli, sc. 1:25.000;
  - Carta dell'uso del suolo, sc. 1:25.000;
  - Carta di riconoscimento dei suoli, sc. 1:25.000;
  - Carta delle unità di paesaggio, sc. 1:25.000;
  - Carta altimetrica delle aree di espansione, sc. 1:10.000;
  - Carta clivometrica delle aree di espansione, sc. 1:10.000;
  - Carta dell'uso del suolo delle aree di espansione, sc. 1:10.000;
  - Carta delle infrastrutture delle aree di espansione, sc. 1:10.000;
  - Carta delle aree di espansione, sc. 1:10.000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Villalba n. 24 del 29/4/1997 di adozione della rielaborazione parziale del P.R.G. di che trattasi;

VISTO il parere n. 1/97 dell'1/4/1997 espresso dall'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della L. 2/2/74, n. 64;

VISTI gli atti relativi alla pubblicazione e constatata la regolarità degli stessi;

RILEVATO che avverso la rielaborazione parziale sono state proposte n. 7 osservazioni-opposizioni, come risulta da dichiarazione a firma del Segretario Comunale;

VISTO il voto n. 84 del 25/2/99, con il quale il Consiglio Regionale dell'Urbanistica così si esprime:

"...Omissis...

Considerato

- 1) che in sede di rielaborazione parziale il Comune di Villalba pur attenendosi alle prescrizioni del C.R.U. non ha attuato alcuna forma di elaborazione delle previsioni al fine di dar loro una veste unitaria. Tuttavia, nonostante quanto sopra rilevato, date le limitate dimensioni del centro abitato, l'entità delle prescrizioni contenute nel predetto voto n° 330 del 12/6/96 che ha comportato un ridimensionamento complessivo del piano, si ritiene che il piano regolatore generale rielaborato possa essere

*Arz*

./.

TRANSTENTE 12.000  
(Geom. *[Signature]*)



condiviso;

- 2) che il piano particolareggiato delle zone di espansione, approvato con D.A. n° 210 del 7/8/1980, adottato come prescrizione esecutiva sulla base dei suggerimenti dati dal C.R.U. nel precedente voto n° 330, vista la sua consistente capacità insediativa residua, viene condiviso per dare immediata attuazione alle previsioni di piano. Tuttavia il Comune è onerato di procedere ad una verifica di detto piano particolareggiato al fine di adeguarlo alla attività edilizia che di fatto si è realizzata.

La normativa della zona oggetto di piano particolareggiato deve essere inserita nell'ambito delle norme di P.R.G.;

3) Osservazioni e/o opposizioni

n° 1 - Il ricorso presentato dalla ditta Loggia Antonino che si riferisce ad una diversa distribuzione nell'ambito del comparto "L" conseguenziale alla realizzazione di due edifici abusivi attualmente in sanatoria evidenzia problematiche attenzionate da questo Consiglio nel voto riguardanti l'esigenza di una verifica delle previsioni di detto piano particolareggiato alla luce della attività edilizia nel frattempo realizzatasi in attuazione del suddetto piano particolareggiato, o abusivamente.

In questa sede non si hanno elementi sufficienti per valutare compiutamente la proposta di variante al P.P. avanzata dalla ditta ricorrente e pertanto la stessa non può essere condivisa. Sarà cura del Comune procedere ad una revisione del detto piano particolareggiato ed avanzare eventualmente una proposta di modifica complessiva tendente a rendere attuali le previsioni del piano particolareggiato stesso;

n° 2 - L'osservazione viene respinta condividendo le motivazioni dei progettisti e le deduzioni del Consiglio Comunale di cui alla deliberazione n° 63 del 30/10/97;

n° 3 - L'osservazione viene respinta condividendo le motivazioni dei progettisti e le deduzioni del Consiglio Comunale di cui alla deliberazione n° 58 del 30/10/97;

n° 4 - L'osservazione viene respinta in quanto la natura del ricorso è comparabile al ricorso n° 1 della ditta Loggia Antonino, pertanto si richiama il contenuto delle precedenti considerazioni.

Le motivazioni di cui alla delibera consiliare n° 80 del 17/12/97, pur se condivisibili in linea di principio, vanno inquadrate nella revisione del piano particolareggiato;

n° 5 - Il ricorso viene respinto condividendo le motivazioni dei progettisti e le deduzioni del Consiglio Comunale di cui

- alla deliberazione n° 60 del 30/10/97;
- n° 6 - Il ricorso tende ad eliminare la previsione di un parcheggio su un fondo rustico coltivato.  
In sede di controdeduzione, sia i progettisti sia il Consiglio Comunale sono stati favorevoli all'accoglimento.  
La previsione del parcheggio in tale contesto è condivisibile in quanto lo stesso si pone a servizio del limitrofo verde attrezzato esistente e della prevista Caserma dei Carabinieri. Tuttavia la previsione del parcheggio non sembra essere stata valutata appieno sotto il profilo della tecnica urbanistica. Si condivide parzialmente l'osservazione con la prescrizione per l'amministrazione di limitare l'area di parcheggio a quella strettamente funzionale al servizio delle attrezzature circostanti;
- n° 7 - Il ricorso si riferisce ad una porzione di terreno limitrofa a quella della ditta Messina Orazio di cui al precedente ricorso, si rimanda pertanto alle controdeduzioni del ricorso stesso.

Per quanto sopra visto e considerato, il Consiglio è del parere

- 1) che la rielaborazione parziale del P.R.G. del Comune di Villalba adottata con la deliberazione consiliare n° 24 del 29/4/97 possa essere condivisa secondo i superiori considerata;
- 2) le osservazioni e le opposizioni sono decise secondo le relative considerazioni sopra esposte.

RITENUTO di potere condividere i superiori pareri espressi dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con i voti n. 330 del 12/6/96 e n. 84 del 25/2/99 sopra riportati;

D E C R E T A


- ART. 1) Ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 27 Dicembre 1978, n. 71, con le prescrizioni e le modificazioni proposte dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica giusti voti n. 330 del 12/6/96 e n. 84 del 25/2/99 sopra richiamati, è approvato il Piano Regolatore Generale, le Prescrizioni Esecutive ed il Regolamento Edilizio del Comune di Villalba indicato in premessa.
- ART. 2) Le osservazioni ed opposizioni vengono decise in conformità ai voti del C.R.U. n. 330 del 12/6/96 e n. 84 del 25/2/99.
- ART. 3) Fanno parte integrante del presente decreto tutti gli elaborati in premessa elencati, nonchè i voti C.R.U. n. 330 del 12/6/96 e n. 84 del 25/2/99 e le delibere n. 18 del 9/6/94 e n. 24 del 29/4/97.
- ART. 4) Le prescrizioni esecutive approvate con il presente decreto dovranno essere attuate entro 10 anni dalla data del presente

IL DIRIGENTE GENERALE  
(Geom. Antonio Fazio)



./.

L'ASSISTENTE TECNICO  
(Geom. Antonio Biondi)



provvedimento; entro tale termine dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

ART. 5) Il Comune di Villalba resta onerato di tutti gli adempimenti relativi al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li

16 APR. 1990

(Com. Villalba)

L'ASSESSORE  
(On.le Vincenzo Lo Giudice)



(Geom. ... Sicilia)